Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 30 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 30 APRILE 1969:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(2048)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 30 APRILE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Migas 6,50 % - 1974 sorteggiate il 10 aprile 1969. — **Smalteria & Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Rimborso obbligazioni 6 % I tranche 1960. — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 aprile 1969. — **« Italfarad », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1969. — **Fabbrica conduttori elettrici ing. Dessalles & Borzino, a r.l., in San Mauro Torinese:** Obbligazioni sorteggiate l'11 aprile 1969. — **« FIAT », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-74 sorteggiate il 15 aprile 1969. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1969. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1969. — **Società per azioni Valdadige, in Verona:** Obbligazioni 5,50 % 1961 sorteggiate il 21 aprile 1969. — **Società per azioni Valdadige, in Verona:** Obbligazioni 6 % 1958 sorteggiate il 21 aprile 1969. — **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Rimborso obbligazioni CECA 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 15 aprile 1969. — **Nereo Marescalchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1969. — **Achilleo Brocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1969. — **« api », anonima petroli italiani, in Roma:** Obbligazioni « api » 6,50 % 1955-70 sorteggiate il **21 aprile 1969.**

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1969, n. **150.**

Modifica dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430) sono così modificati:

Comma secondo: « Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; due del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello ».

Comma terzo: « Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonché da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto ».

Comma quinto: « I componenti della commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni ».

Comma sesto: « Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, tre sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni e determinate qualifiche ».

Art. 2.

La presente legge cesserà di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 2 aprile 1969, n. **151**.
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, è prorogato al 31 dicembre 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **152**.
Ripartizione di cinquantatre posti di assistente ordinario prelevati dal contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, n. 7000 posti di assistente ordinario, di cui 1200 durante l'anno accademico 1968-69;

Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente, non vincolati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonchè degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761 e 12 febbraio 1968, n. 146, con i quali, in sede di ripartizione dei posti di assistente di ruolo non vincolati a concorsi riservati, istituiti per gli anni accademici 1966-67 e 1967-68, vennero accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma della legge n. 62 - art. 18 - rispettivamente venticinque e quarantanove posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1204, con il quale, tenuto conto delle ripartizioni di posti di assistente ordinario già effettuate sui posti come sopra accantonati, la disponibilità dei posti stessi è stata calcolata in trentatre unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale in sede di ripartizione dei posti di assistente, non vincolati a concorsi riservati, istituiti per l'anno accademico 1968-69, sono stati accantonati — ai sensi e per gli effetti del più volte citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62 — altri sessantotto posti di assistente, per cui la riserva dei posti tuttora disponibili ammonta a complessive centouna unità;

Vista la legge 7 marzo 1967, n. 117, con particolare riferimento all'art. 9, concernente la istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale, in sede di statizzazione della libera Università di Lecce, sono stati assegnati alla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di quella università ventiquattro posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 1499, concernente la istituzione della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pavia e l'assegnazione a quella stessa facoltà di dieci posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente di cui allo stesso art. 18, secondo comma, della legge n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128, concernente la istituzione del secondo e terzo biennio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste e l'assegnazione a quella facoltà di quindici posti di assistente da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della legge n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, n. 137, con il quale, in considerazione del graduale funzionamento dei due bienni di cui sopra, vennero ripartiti fra le cattedre interessate solo sei dei quindici posti assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850, con il quale, in sede di modificazioni dello statuto dell'Università di Padova, è stata istituita la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso quella università medesima, con l'assegnazione di otto posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste altri quattro dei nove posti ancora disponibili sul contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Lecce ventitre dei ventiquattro posti assegnati, facendosi riserva di ripartire con successivo provvedimento il restante posto;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova sette degli otto posti assegnati, facendosi riserva di ripartire con successivo provvedimento il restante posto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Cinquantatre dei centouno posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, vengono così ripartiti:

	Numero dei posti
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA	
Sezione di giurisprudenza:	
1) cattedra di storia moderna	1
2) cattedra di politica economica e finanziaria	1
Sezione di economia e commercio:	
1) cattedra di ragioneria generale ed applicata	1
2) cattedra di statistica	1
Sezione di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di medicina del lavoro	1
2) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Sezione di ingegneria:	
1) cattedra di complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione	1
2) cattedra di tecnica industriale e commerciale	1
Sezione di agraria:	
1) cattedra di ecologia	1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE	
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:	
1) cattedra di analisi matematica I	3
2) cattedra di analisi matematica II	2
3) cattedra di geometria I	3
4) cattedra di geometria II	1
5) cattedra di algebra	2
6) cattedra di fisica generale I	7
7) cattedra di fisica generale II	5
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	
Facoltà di ingegneria:	
1) cattedra di elettrotecnica	1
2) cattedra di impianti elettrici	1
3) cattedra di misure elettriche	1
4) cattedra di analisi matematica	1
5) cattedra di scienza delle costruzioni	1
6) cattedra di meccanica applicata alle macchine	1
7) cattedra di elettronica applicata	1
8) cattedra di idraulica	1
9) cattedra di macchine	1
10) cattedra di macchine elettriche	1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	2
2) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	2
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA	
Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:	
1) cattedra di istituzioni di statistica	1
2) cattedra di statistica	1
3) cattedra di statistica metodologica	1
4) cattedra di istituzioni di statistica economica	1
5) cattedra di statistica economica	1
6) cattedra di demografia	1
7) cattedra di istituzioni di analisi matematica	1

Art. 2.

A seguito della ripartizione disposta con il precedente art. 1, i posti di assistente ordinario che risultano ancora disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ammontano a quarantotto unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 111. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Autorizzazione al comune di Paola a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 8 luglio 1968, n. 448, della giunta municipale del comune di Paola;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cosenza approva la deliberazione della giunta municipale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 432.000.000 per la costruzione di un palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Paola un nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Paola, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ing. Aldo Perrillo e Ferdinando Longo il comune di Paola è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 432.000.000 (quattrocentotrentaduemilioni) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Paola un contributo straordinario da prelevare sulla somma stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 36.140.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 432.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche per conto del comune di Paola, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA
Il Ministro per l'interno
RESTIVO
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1969
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 218

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1969.

Inscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo di marche di sigarette di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968, registro n. 3 Monopoli, pag. 161, che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto ed aeroporto;

Ritenuta la necessità di inscrivere sulla tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo le sigarette « Presidente » e « Nazionali Filtro »;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa la vendita per provvista di bordo delle sigarette « Presidente » a Lit. 4.100 il kg. convenzionale e « Nazionali Filtro » a Lit. 2.300 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20 % sui prezzi di tariffa di cui all'articolo 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1969
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 17

(3864)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1969.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1963, relativo alla costituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958 per il periodo 1968-1970;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1969, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Virgilio Ranalli quale rappresentante effettivo in sostituzione del dott. Luigi Camanni chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Virgilio Ranalli è nominato membro effettivo della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Luigi Camanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 349.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.855.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3765)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.704.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3732)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dal comune di Quarrata.

Con decreto ministeriale n. 300.9/266 dell'11 aprile 1969 l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Quarrata (Pistoia) di un terreno, sito nello stesso comune, della superficie di mq. 1500, del periziato valore di L. 1.815.000 e distinto in catasto alla pag. 634 del registro partite, foglio n. 38, mappale 15, porzione *A*, da destinarsi alla costruzione della Casa della madre e del bambino.

(3667)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 13 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 269 è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto dall'impresa elettrica G. & R. Pallante, con sede in Lioni (Avellino) in persona del suo legale rappresentante sig. Pallante Vito avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1269, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica appartenente alla ricorrente, nonchè avverso il successivo provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio adottato dall'ENEL e di cui alla nota 14 novembre 1963, n. S/1361.

(3676)

Spostamento del periodo di svolgimento del « II Salone internazionale del giocattolo, arredamento, abbigliamento ed alimentazione per il fanciullo - Bimbosud », Napoli.

L'Ente autonomo mostre d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, di Napoli, con nota del 27 marzo 1969, n. 3389, ha comunicato che il « II Salone internazionale del giocattolo, arredamento, abbigliamento ed alimentazione per il fanciullo - Bimbosud », avrà luogo in Napoli dall'11 al 15 giugno 1969 anzichè dell'11 al 18 maggio 1969, come precedentemente programmato.

(3677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Patrizio Pepe, nato a Livorno il 4 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Giuseppe Carpentiere, nato a Siracusa il 26 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

Il dott. Luigi Paolo Faucci, nato a Genova il 21 marzo 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 17 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

Il dott. Piero Giovanni Garbagna, nato a Verretto (Pavia) l'11 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 22 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia

Il dott. Olvrado Camillo Girardello, nato a Venezia il 26 settembre 1929, ha richiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 23 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

Il dott. Vittorio La Manna, nato a Civitavecchia (Roma) il 14 marzo 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Siena in data 16 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(3600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 29 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,25	627,80	628,55	627,65	627,55	627,25	627,80	627,65	627,25	627,30
$ Can.	583,40	583,75	584 —	583,50	582,50	583,25	583,70	583,50	583,30	583,30
Fr. Sv.	145,72	145,50	145,55	145,47	145,55	145,71	145,46	145,47	145,72	145,45
Kr. D.	83,28	83,30	83,50	83,31	83,25	83,28	83,42	83,31	83,28	83,28
Kr. N.	87,94	87,95	88,18	87,99	87,25	87,95	88,02	87,99	87,94	87,94
Kr Sv.	121,34	121,45	121,60	121,465	121,10	121,35	121,49	121,465	121,34	121,34
Fol.	172,75	172,75	172,85	172,55	172 —	172,72	172,58	172,55	172,75	172,60
Fr. B.	12,47	12,495	12,50	12,49	12,47	12,48	12,4950	12,49	12,47	12,485
Franco francese	126,625	126,30	126,55	126,27	126,05	126,22	126,31	126,27	126,25	126,20
Lst.	1497,50	1499,25	1499,35	1499,05	1498,25	1497,50	1499 —	1499,05	1497,50	1497,83
Dm. occ.	157,44	156,85	158,15	157,64	157,35	157,47	157,75	157,69	157,44	157,75
Scell. Austr.	24,26	24,25	24,30	24,27	24,25	24,26	24,27	24,27	24,26	24,26
Escudo Port.	22,02	22 —	22,05	22,02	22,12	22 —	21,98	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,99	8,9790	9,2212	8,95	8,9725	8,9790	8,97	8,97

Media dei titoli del 29 aprile 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,90
» 5 % (Ricostruzione)	96,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,725
1 Dollaro canadese	583,60
1 Franco svizzero	145,465
1 Corona danese	83,365
1 Corona norvegese	88,005
1 Corona svedese	121,477
1 Fiorino olandese	172,565
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	126,29
1 Lira sterlina	1499,025
1 Marco germanico	157,695
1 Scellino austriaco	24,27
1 Escudo Port.	22 —
1 Peseta Sp.	8,976

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab., con cui al sig. Oberhofer Giovanni di Giovanni, nato a Luson il 9 febbraio 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1967 dalla sig.na Oberti Giovanna, nata a Luson il 23 dicembre 1930, figlia del predetto, in atto residente a Luson, frazione Rorico n. 4;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.na Oberti Giovanna, nata a Luson il 23 dicembre 1930 ed ivi residente, frazione Ronco n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhofer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono ai figli della predetta: Leo, nato a Luson il 10 aprile 1952; Maria Ida, nata a Luson il 13 aprile 1954; Regina, nata a Luson il 31 marzo 1956; Franz, nato a Bressanone il 27 agosto 1962 e Waltraud, nata a Bressanone il 9 agosto 1964.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(3593)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissioni 1963 e 1964; 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % Serie speciale « Export »; 6 % Serie speciale novennale; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissioni 1964, 3ª, 4ª e 5ª.

Si notifica che il giorno 16 maggio 1969, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

A) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 138 titoli di » 500 000
» 623 titoli di » 1.000.000

in totale n. 841 titoli per il complessivo valore nominale di L. 696.000.000, così ripartiti:

Emissione 1963:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 138 titoli di » 500.000
» 507 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000;

Emissione 1964:
n. 116 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L 116.000.000.

B) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 423 titoli di L. 50.000
» 9.272 titoli di » 500.000
» 1.303 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000
in totale n. 20.005 titoli per il complessivo valore nominale di L. 6.445.150 000.

C) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Export »*;

1) *ammortizzabili in* 5 *anni*:

Estrazione a sorte di:
n. 514 titoli di L 500.000
» 2.501 titoli di » 1.000 000

in totale n. 3.015 titoli per il complessivo valore nominale di L 2.758.000.000, così ripartiti:

a) con la dicitura 1° luglio 1966-1° luglio 1971:
n. 200 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 200.000.000;

b) con la dicitura 1° luglio 1967-1° luglio 1972:
n. 846 titoli di L. 1.000 000
per il valore nominale di L. 846.000 000;

c) con la dicitura 1° luglio 1968-1° luglio 1973:
n. 234 titoli di L. 500.000
» 887 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.004.000.000;

d) con la dicitura 1° luglio 1968-1° luglio 1973 - 2ª tranche:
n. 280 titoli di L. 500.000
» 568 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 708.000.000.

2) *ammortizzabili in 20 anni, suddivise in 8 tranches, rimborsabili entro il 1° gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 50.000
» 134 titoli di » 500.000
» 343 titoli di » 1.000.000

in totale n. 516 titoli per il complessivo valore nominale di L. 411.950.000, così ripartiti:

a) con la dicitura 1° gennaio 1965-1° gennaio 1989:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L 100.000.000;

b) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1989:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 36.100.000;

c) con la dicitura 1° luglio 1966-1° luglio 1989:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

d) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1989:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

e) con la dicitura 1° luglio 1967-1° gennaio 1989:
n. 7 titoli di L 50 000
» 29 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 64.850.000;

f) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1989:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

g) con la dicitura 1° luglio 1968-1° gennaio 1989:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

h) con la dicitura 1° gennaio 1969-1° gennaio 1989:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 2 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.

D) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale novennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000 000
» 42 titoli di » 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000

in totale n. 318 titoli per il complessivo valore nominale di L. 518.250.000.

E) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte di:
n. 249 titoli di L. 50.000
» 322 titoli di » 500.000
» 1.072 titoli di » 1.000 000

in totale n. 1.643 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.245.450.000, così ripartiti:

Emissione 1964:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 220 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 283.500.000;

3ª *emissione*:
n. 486 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L 486.000.000;

4ª *emissione*:
n. 130 titoli di L. 50.000
» 226 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L 232.500.000;

5ª *emissione*:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 202 titoli di L 500.000
» 140 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L 243.450.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 22 aprile 1969

(3810)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di trenta ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di trenta ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 1° settembre 1945;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400 di data non anteriore al 1° giugno 1969.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) gli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscrivessero la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 363

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di trenta ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. — ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

2) . . . .

. . . . . . li . . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(3784)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorsi per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua inglese e ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua tedesca nella carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1036, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero, nonchè un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua tedesca nel ruolo della stessa carriera;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto, per la lingua inglese.

Art. 2.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto, per la lingua tedesca.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare ai concorsi, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dai concorsi in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 4.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età, di cui all'art. 3 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articoli 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, atr. 1, decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero

nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite masimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), ferme restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli asssitenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 5.

Domanda di ammissione

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire, per ogni concorso, al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare a quale dei concorsi intendano partecipare, nonchè:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 6.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova orale.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua cui si concorre;

4) traduzione (senza vocabolario) dalla lingua cui si concorre in italiano.

Prova orale:

1) materie di cui ai numeri 1) e 2) delle prove scritte;

2) lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correttamente nella lingua estera;

3) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di perferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 10.
Titoli che dànno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciato a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 11.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori sarà tenuto conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera esecutiva, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di primo grado o la relativa copia autentica.

In caso di smarimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di terra terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare diferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Commissione di esame

Le commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivo decreto, saranno composte come segue:

un funzionario della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per materie specifiche.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati interpreti di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 16.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1969
Registro n. 8, foglio n. 360

ALLEGATO *A*

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 97. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . .) via n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua . . nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . „
3) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . „
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . „
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . „
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) Indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(3476)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 161 del sopracitato testo unico n. 3 anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data

di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), che fa parte integrante del bando, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta le qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648:

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, il figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 30 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e del personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto costituzionale ed amministrativo);
3) economia politica.

Prova orale:

la prova orale verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;
b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;
c) da due funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori universitari esperti rispettivamente nelle lingue: francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (ex coefficiente 229), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1969
Registro n. 5, foglio n. 364

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . .

chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale. All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . . in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . (5);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (6);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . (7).

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig . . . (8).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la savranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . in servizio a . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . dall'ente . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Qualora l'aspirante non abbia mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, deve dichiararlo.

(6) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(7) Indicare la lingua prescelta (inglese o francese o tedesca).

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1. Campese dott. Dario	punti	82,27	su	132
2. Albano dott. Benedetto	»	79,19	»	
3. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»	
4. Russo Luigi	»	73,83	»	
5. Milano Alberto	»	72,66	»	
6. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»	
7. Di Stefano Ruggiero	»	69,50	»	
8. Pellei Athos	»	68,41	»	
9. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»	
10. Seclì dott. Ernesto	»	67,05	»	
11. Mussetti Tranquillo	»	66,75	»	
12. Piccitto Arturo	»	66,64	»	
13. Casazza Egidio	»	66,25	»	
14. Parini Antonio	»	65,66	»	
15. Lagorio dott. Briano	»	64,50	»	
16. Forlani dott. Remo	»	63,45	»	
17. Putzu dott. Antonino	»	62,32	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3627)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per il nuovo edificio delle facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia e di magistero dell'Università degli studi di Torino.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Viste le leggi 9 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto rettorale in data 15 novembre 1967, con il quale è stato bandito il concorso di cui in epigrafe per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per il nuovo edificio delle facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di magistero dell'Università degli studi di Torino;

Preso atto che la commissione giudicatrice prevista dall'art. 5 del bando non ha ancora iniziato i suoi lavori;

Ritenuto che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino, nell'adunanza del giorno 11 dicembre 1968, in seguito al parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), ha deliberato di sopprimere il settimo comma dell'art. 6 del bando, di riaprire il concorso e di fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto il concorso che il rettore dell'Università degli studi di Torino, con proprio decreto in data 15 novembre 1967,

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 in data 1° febbraio 1968), ha bandito tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione dell'opera d'arte appresso indicata.

L'opera da eseguirsi in bronzo o materiale metallico che dia le dovute garanzie di durata, resistenza ed inalterabilità nel tempo, dovrà realizzare una scultura a tutto tondo raffigurante il prof. Luigi Einaudi, la cui figura dovrà essere ingrandita di una volta e mezzo rispetto alla realtà, ed il basamento relativo, di altezza compresa fra cm 100 e cm. 120 nello stesso materiale della statua.

Il bozzetto, a tutto tondo, dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5 ed in materiale a scelta dell'artista, e dovrà anche comprendere il relativo basamento.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti nazionali senza alcuna altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Gli artisti nazionali che abbiano ottemperato a quanto prescritto nel precedente bando, che pertanto sono da considerare a tutti gli effetti partecipanti al concorso di cui all'art 1. sono esonerati da ogni ulteriore adempimento.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con un solo bozzetto, nelle dimensioni specificate nel precedente art. 1; ciascun bozzetto, firmato dall'artista stesso, dovrà recare ben visibile la seguente iscrizione: « *Concorso per la ideazione e realizzazione di una opera d'arte per la nuova sede delle facoltà umanistiche della Università degli studi di Torino* ».

Insieme con il bozzetto, l'artista dovrà far pervenire alla Università degli studi di Torino (ufficio protocollo), via Verdi n. 8, entro il termine di cui al successivo art. 4:

a) l'indicazione del prezzo (prezzo che comunque non dovrà superare l'importo complessivo di L. 18.000.000 - diciottomilioni), per il quale l'artista stesso è disposto ad eseguire l'opera;

b) la dichiarazione esplicita che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8; in detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativi di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno.

L'indicazione e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere redatte in carta legale da L. 400 contenute in una busta unica firmata e sigillata sui lembi di chiusura, sulla quale sia stato riprodotto a tutte lettere la seguente dicitura:

« *Concorso per la ideazione e realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede delle facoltà umanistiche dell'Università degli studi di Torino* »

Se più concorrenti firmano il bozzetto dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa Università.

L'artista può richiedere di persona o per iscritto la documentazione necessaria per poter partecipare al presente concorso (fotografie e disegni), rivolgendosi direttamente all'ufficio tecnico dell'Università, via Po n. 17, Torino.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Torino, ufficio protocollo, via Giuseppe Verdi n 8, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto, trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, m trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università di Torino non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

All'autore dell'elaborato dichiarato vincitore, verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera che, come detto al precedente art. 3, non dovrà superare l'importo di L. 18.000.000.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impiego.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

L'esito del concorso, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti saranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione non risponderà dei bozzetti non ritirati entro la data prefissata.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione universitaria.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando di concorso unitamente alla lettera d'impegno firmata e datata.

All'artista sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando.

Dalla data della su citata lettera d'impegno decorrerà il termine in essa fissato per dare ultimata l'opera stessa.

Art. 9.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 28 febbraio 1969

Il rettore: ALLARA

(3601)

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 154 del 22 giugno 1967, si svolgeranno presso il palazzo degli esami, aula *C*, nei giorni 12, 13 e 14 maggio 1969, con inizio alle ore 8,30.

(3878)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 28 agosto 1968, avranno luogo a Roma, nei locali della pontificia università « S. Tommaso », largo Angelicum n 1, alle ore 7,30 dei giorni 21 e 22 maggio 1969.

(3778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1968, n. 51010 registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1968 al registro 22, foglio 157, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Abruzzo;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici dell'Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1968 citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Mancini dott. Ugo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Radogna prof. Emanuele Filiberto, incaricato di costruzione di ponti presso l'Università di L'Aquila;
Margaritora prof. Gianmarco, incaricato di costruzioni idrauliche presso l'Università di L'Aquila;
Lupetti dott. ing. Cesare, ispettore generale del genio civile;
Seri dott. ing. Franco, ingegnere capo del genio civile;
Aricò prof. Daniele, titolare di lingua inglese presso il liceo scientifico « A. Bafile » di L'Aquila;
Serri prof. Antonio, titolare di lingua francese nello I.T.C. e per geometri di L'Aquila;
Canonico prof.ssa Maria Gabriella, abilitata all'insegnamento della lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal consigliere di 1ª classe dell'A.C. dott. Ugo De Matteis.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 6 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 43

(3531)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 795 del 20 marzo 1968, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1967;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso sopracitato, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti, formulata dalla stessa commissione;
Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Tommei Lino Vasco . . . . punti 69,162 su 120
2. Baldacci Ivano . . . . . » 63,025 »
3. Ripoli Renzo . . . . . » 58,620 »
4. Marino Merlo Giovanni . . . » 54,189 »
5. Arabelli Carlo . . . . . » 43,000 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pistoia, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: BOCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1236 in data 10 aprile 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1967;
Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Tommasei Lino Vasco: Pieve a Nievole, condotta unica;
2. Baldacci Ivano: Uzzano, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pistoia, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: BOCCI

(3537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02501 del 15 aprile 1967, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli e per esame, per il conferimento di cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 01049 Divisione 1ª in data 13 febbraio 1968, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a numero undici candidati dichiarati idonei;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Mastria Carlo Vincenzo . . . punti 59,986 su 120
2. Parlangeli Francesco . . . . » 58,397 »

3. Aprile Walter Briziantonio . . punti 58,086 su 120
4. Vallese Ferdinando . . . . » 58,057 »
5. Sansò Luigi . . . . . . » 57,362 »
6. Di Gregorio Giuseppe . . . . » 56,800 »
7. Fontanas Benito Salvatore . . . » 56,745 »
8. Meleleo Nicola . . . . . . » 56,632 »
9. Greco Salvatore . . . . . . » 50,893 »
10. Perrone Giuseppe . . . . . » 50,012 »
11. Caggiula Antonio . . . . . » 48,298 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche qui di seguito a fianco di ciascuno indicate:

1) Mastria Carlo Vincenzo: Miggiano (condotta unica);
2) Parlangeli Francesco: Campi Salentina (1ª condotta);
3) Aprile Walter Briziantonio: Melendugno (2ª condotta, frazione Borgagne);
4) Vallese Ferdinando: Surbo (condotta unica);
5) Sansò Luigi: Carpignano Salentino (2ª condotta, frazione Serrano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

(3447)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3631 del 18 giugno 1968, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1967;

Visto il successivo proprio decreto n. 128 del 9 gennaio 1969, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Perna Mario . . . . . . punti 56,589 su 120
2. Sarubbi Vincenzo . . . . . » 51,055 »
3. Ruscetta Mario . . . . . » 49,035 »
4. D'Atino Domenico . . . . . » 48,953 »
5. D'Avino Ugo . . . . . . » 43,755 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Latina, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3631 del 18 giugno 1968, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, al posto di medico condotto del comune di Pontinia vacante nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 2531 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati, ammessi a partecipare a detto concorso, dichiarati idonei;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore in relazione a detta graduatoria di merito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Perna è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pontinia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Latina, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(3508)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.